

**Presidente.** Allora do lettura dell'articolo 14 ora 13:

“ Le ricevute e le lettere di accreditamento in conto corrente e gli assegni bancari, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di centesimi 10, nella quale s'intende compresa, per gli assegni bancari, quella della relativa quietanza.

“ Le ricevute di deposito di valori per semplice custodia, sono soggette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 14, che era il decimoquinto:

“ Sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci, stabilita dall'articolo 20, § 3, n. 10, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, anche i libri che, oltre il giornale e quello degli inventari prescritti dal Codice di commercio ad ogni commerciante, devono tenere li amministratori delle Società a' termini dell'articolo 140 del Codice di commercio sopra citato.

“ La pena pecuniaria di che agli articoli 45, n. 3, e 53, n. 1, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, sarà duplicata per i giudici, pretori e notari che procedessero alla vidimazione di libri di commercio, o di quelli indicati dall'articolo 140 del Codice di commercio, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta giusta l'articolo 20, n. 10, della legge stessa, e del presente articolo.

Gli onorevoli Armirotti e Maffi propongono a questo articolo la seguente aggiunta:

“ S'intendono però esonerati da questa tassa il libro dei soci e quello dei verbali delle Società cooperative, costituite a norma dell'articolo 219 e seguenti del Codice di commercio. ”

**Righi, relatore.** Se mi permette, faccio notare che con la nuova redazione dell'articolo, concordata fra la Commissione e il Ministero, sarebbero accettati implicitamente quasi tutti gli emendamenti proposti a questo articolo. Alcuni di essi tendevano a togliere il dubbio che con queste nuove disposizioni di legge si dovesse bollare anche il copialettere. Questo dubbio è radicalmente tolto.

Sorgevano poi grandissime difficoltà, intorno a quella parte della disposizione, che stabiliva che il commerciante non potesse esser considerato tale in giudizio, nel caso che non avesse tenuto regolarmente i registri.

La disposizione era grave, e la stessa Giunta nella sua relazione, non lo ebbe a dissimulare; imperocchè un concetto solo valeva a giustificare la esclusione di quella disposizione, quello cioè che ai doveri del commerciante, rispondono altrettanti diritti dei terzi.

Questo concetto e la difficoltà di prevedere quali sarebbero le conseguenze pratiche di una tale disposizione, ha fatto sì che la Commissione pregasse il ministro di toglierla, ed il ministro ebbe a consentire nella nostra proposta. Rimarrebbe quindi soltanto l'emendamento degli onorevoli Maffi ed Armirotti.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole Nocito aveva proposto che si aggiungesse al primo capoverso: “ Sono però esenti da bollo i copialettere, benchè soggetti alla vidimazione. ”

Non essendo egli presente, debbo ritenere il suo emendamento come ritirato.

Onorevole Perelli?

**Perelli.** Ritiro il mio emendamento; e siccome mi ero iscritto su questo articolo, ne approfitto per pregare la Commissione di prendere in più benevola considerazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Maffi ed Armirotti; al quale mi permetterei di proporre un sotto-emendamento per renderlo più accettabile dal Governo e dalla Commissione.

Prevedo che il Governo e la Commissione verranno fare una distinzione, e diranno che sotto il nome di Società cooperative, oggi possono essere comprese anche istituzioni, le quali non hanno più il carattere di quelle patrocinate tanto splendidamente, dagli onorevoli Maffi ed Armirotti. Proporrei quindi che al loro emendamento fosse aggiunto questo sotto-emendamento, cioè che queste esenzioni fossero riconosciute ed accordate alle Società cooperative, quando il capitale sociale non ecceda una determinata somma, che potrebbe essere di cinquanta o di centomila lire.

È un'idea che espongo da un lato agli onorevoli Maffi ed Armirotti, dall'altro al Governo ed alla Commissione, per offrire il modo di mostrare che nell'appoggio alle classi meno fortunate ci può essere un momento in cui tutti siano d'accordo.

**Presidente.** Onorevole Gianolio?

(Non è presente).

Onorevole Curioni, mantiene o ritira il suo emendamento sostitutivo?

**Curioni.** È stato accettato dalla Commissione.

**Presidente.** Quindi non ha più ragione di insistere.